



COMUNE DI PREMILCUORE

Prov. di Forlì-Cesena

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **30** Data: **30/09/2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE/INTEGRAZIONI AL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)."

Il giorno 30/09/2020 alle ore 20:30, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale a PORTE CHIUSE, in ottemperanza del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19.

All'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
D.SSA URSULA VALMORI	S	ROBERTO LEONI	S
SAURO BARUFFI	S	MARCO MENGHETTI	N
ADINA VIORICA BURA	S	FRANCESCO MILANESI	S
GABRIELE CONTI	S	ROBERTO FREDDI	S
ALESSANDRO GIOVANNETTI	S		
GIUSEPPE GORI	N		
FRANCESCA BRESCIANI	S	TOTALE PRESENTI	9

Assiste **DOTT. GIORGIO CIGNA - SEGRETARIO COMUNALE.**

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **Ursula Valmori** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali:

FRANCESCA BRESCIANI - ROBERTO LEONI - FRANCESCO MILANESI

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE/INTEGRAZIONI AL “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione n. 7 del 30/03/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

DATO ATTO che la deliberazione della giunta comunale n. 17 del 30/03/2020 con la quale è stato approvato il piano delle risorse finanziarie (P.R.O.) per gli esercizi finanziari 2020/2022 contenente l'individuazione dei capitoli di bilancio affidati in gestione amministrativi/finanziaria ai responsabili degli uffici e dei servizi e assegnate agli stessi le risorse finanziarie ivi indicate;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”) che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di stabilità 2020”) che ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi del citato articolo 1, della L. n. 147 del 27.12.2013, tutt'ora vigenti:

- n. 682 con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina di altre eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- n. 659 che nell'ambito della potestà regolamentare comunale - ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 - sancisce i casi in cui l'Ente può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;
- n. 660 che consente ai Consigli Comunali la possibilità di deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del sopra citato comma 659 purché le stesse siano finanziate con la fiscalità generale ed il mancato gettito non sia ripartito sulle altre utenze;
- n. 659 lettera e-bis) - introdotto dall'articolo 36 della L. n. 221 del 28.12.2015 - con cui si incentiva l'attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, dando all'Ente la possibilità di applicare riduzioni tariffarie commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti;
- n. 652 - come modificato dall'art. 17 della L. n. 166 del 19 agosto 2016 - che prevede: “Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un

coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.”;

VISTI ANCHE:

- l'art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 a proposito delle competenze dei Consigli Comunali;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 488 del 28.12.2001, il quale prevede che: “*I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;
- la L. n. 166/2016 avente ad oggetto “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, ed in particolare l'articolo 17: “Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti”;
- l'art. 13 del D.Lgs. 472/97 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie” e l'art. 13-bis introdotto da D.L. 34/2019 (c.d. "Decreto crescita"), come convertito in L. 58/2019;

VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone: “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9: “Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli Enti impositori;

CONSIDERATO:

- 1) che l'art. 151 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono un allegato obbligatorio al bilancio;
- 2) che il nuovo metodo tariffario definito da ARERA, è stato deliberato a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 dicembre 2019), con evidenti difficoltà, in capo al soggetto gestore, di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
- 3) che per l'emergenza Covid 19 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è stato differito al 31 luglio 2020 (D.L. “Cura Italia”, art. 107, comma 2, come modificato dalla Legge di conversione n. 27/20);
- 4) che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. *Decreto Rilancio* ha allineato il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con quello fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, che per l'anno 2020 è stato individuato nella data 31 luglio, come suddetto;
- 5) che l'art. 106, comma 3 bis, inserito nel corso della conversione in legge del D.L. 34/2020, interviene a modificare l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, prevedendo un ulteriore

slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020;

RICHIAMATI:

- il DPCM del 22 marzo 2020 che, con effetto dalla sottoscrizione e sino al 3 aprile, detta misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive utilizzate per fini turistici, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;
- il DPCM del 1 aprile 2020, che dispone misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti;
- il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 2020;
- il DPCM del 17 maggio 2020: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

PRESO ATTO che le citate misure restrittive, volte a fronteggiare i contagi, hanno disposto la sospensione di manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, nonché inciso fortemente sulle attività commerciali, limitandone drasticamente l'apertura;

VISTO il D.L. 34/2020 art. 106 comma 3-bis, cd. “Decreto Crescita”, come convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che modificando l'art. 13, comma 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. 201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, ha:

- disposto che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento sull'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- ha differito, per il solo anno 2020, il termine ultimo per l'invio al Ministero delle delibere di approvazione dei Regolamenti al 31 ottobre, ai fini della loro pubblicazione entro il 16 novembre;
- stabilito che i versamenti TARI, la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 16 novembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

VISTO il Decreto approvato con Delibera di Giunta Regionale E.R. n. 2218/2016 relativo al Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;

VISTE:

- la delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (di seguito ARERA) n. 443 del 31.10.2019: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021”, atta ad introdurre il cd. “Nuovo metodo tariffario” da applicarsi al servizio integrato di gestione dei rifiuti (di seguito NMT);

- la delibera ARERA n. 444 del 31.10.2019: “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, atta ad introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e con l’utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- la delibera di ARERA n. 102/2020/R/RIF recante “Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19”;
- la segnalazione di ARERA n. 136/2020/I/COM del 26 aprile 2020 a cui non è seguito un correlato mezzo di ristoro per sostenere le minori entrate afferenti ai tributi comunali;
- la delibera di ARERA n. 158/2020/R/RIF del 7 maggio 2020 recante: “Misure straordinarie urgenti volte a mitigare per quanto possibile la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale e locale dai provvedimenti normativi per contrastare l'emergenza da COVID-19”, che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, in relazione ai giorni di chiusura delle attività, e che agisce apportando riduzioni alla sola quota variabile e rinviando ad un successivo provvedimento la copertura del minor gettito;

CONSIDERATI:

- le difficoltà rilevate anche da IFEL/ANCI (in particolare la nota del 31 maggio 2020), che portano all'attenzione di ARERA il fatto che nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulla base delle categorie previste dal DPR 158/99 e che non è normalmente presente l'informazione relativa ai codici ATECO, utilizzati, invece, come riferimento sia nei provvedimenti nazionali, che regionali e locali di lockdown, sia nelle indicazioni di ARERA (tabelle allegate alla delibera di ARERA 158/2020);
- la difficoltà nel reperire eventuali specifiche deroghe alle chiusure alle competenti autorità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, deroghe concesse dalla Prefettura) concesse su richiesta alle utenze non domestiche;
- la difficoltà di raccogliere informazioni in merito all'eventuale svolgimento di attività di consegna a domicilio/ asporto nonché a riaperture parziali delle attività, che le utenze non domestiche potevano esercitare a propria discrezione, in base ad opportune deroghe disposte dalle autorità competenti;

RITENUTO opportuno, pertanto:

- ridurre il carico della TARI, per il solo anno 2020, nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, apportando riduzioni specifiche legate alla ridotta o azzerata produzione di rifiuti per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;
- concedere un'agevolazione pari al 100% della parte variabile per i soli giorni di chiusura effettiva.;
- concedere un'agevolazione pari al 50% sulla parte variabile per i soli giorni in cui l'attività è stata parzialmente svolta (a titolo esemplificativo ma non limitato a questo elenco, di apertura parziale, consegna a domicilio o asporto), in virtù di deroghe alla chiusura disposte dalle competenti autorità;
- concedere tale agevolazione, previa apposita istanza, a tutte quelle utenze non domestiche per le quali era stata disposta la sospensione dell'attività, totale o parziale, da presentarsi entro il 31 ottobre 2020;

PRESO ATTO che tale agevolazione assorbe gli effetti della riduzione dei coefficienti Kd prevista dall'art. 1 della deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020;

OSSERVATO che tali agevolazioni saranno finanziate con risorse del bilancio, da stanziarsi su apposito capitolo, nel rispetto dell'art. 660 della legge n. 147 del 2013, e che le relative variazioni verranno effettuate a seguito della verifica degli importi conseguenti l'istruttoria;

VISTE

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2015 avente ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione regolamento per l'anno 2015";
- La deliberazioni di Consiglio Comunale n. 06 del 29/03/2017 avente ad oggetto: "Approvazione di modifiche/integrazioni al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)", con le quali sono state effettuate modifiche ed integrazioni al testo regolamentare, in conformità a nuove disposizioni normative e ad esigenze manifestatesi;

DATO ATTO che in virtù del disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

RITENUTO opportuno modificare il regolamento prevedendo per il solo anno 2020 che il versamento della TARI verrà effettuato in n. 2 rate scadenti: il 31 ottobre e 10 dicembre;

RITENUTO pertanto opportuno apportare modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per:

- recepire le novità normative introdotte;
- apportare modifiche ritenute opportune al fine di rendere più efficienti e chiare alcune procedure nei confronti dei contribuenti e ridurre eventuali situazioni di elusione di imposta;
- introdurre agevolazioni per le utenze non domestiche che non hanno prodotto rifiuti nei periodi di chiusura forzata disposti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19;

DATO ATTO che tali modifiche e integrazioni sono riportate ed evidenziate nel prospetto di raffronto che permette una visione comparata tra la precedente stesura e la nuova, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**Allegato A**);

VISTO il nuovo testo regolamentare, così come risulta dalle rettifiche apportate, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**Allegato B**);

TENUTO CONTO che le modifiche entreranno in vigore il 01/01/2020 in virtù di quanto previsto sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13, commi 15 e 15 ter, D.L. 201/11 e art. 53, comma 16, L.388/2000);

DATO ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole con Verbale n. 18 del 29/09/2020, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, di cui all'**Allegato C**) al presente atto;

VISTA la L. n. 147/2013;

VISTO il D.Lgs. n. 472/1997;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs.n. 118/2011;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 16.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “ Nomina Funzionario Responsabile della TARES e della IUC/TARI”;

ACQUISITI i **pareri favorevoli** espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla **regolarità tecnica e contabile**, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

UDITI gli interventi così come riportati nella parte iniziale della Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30 settembre 2020;

**CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 9
Voti Favorevoli n. 7 Astenuti n. 1 Francesco Milanese Contrari n. 1 Roberto
Freddi;**

DELIBERA

per quanto espresso in premessa che si richiama integralmente,

1 - di approvare, per i motivi espressi in premessa, le integrazioni al regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), così come risultano dall'Allegato A) nonché il nuovo testo regolamentare, di cui all'Allegato B), entrambi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2 - di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto ha efficacia dal 01/01/2020 a seguito dell'avvenuta pubblicazione entro il 16 novembre 2020 sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

3 - di dare altresì atto che, in virtù del disposto dall'art. 52 D.lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;

4 - di trasmettere, a norma dell'art. 1 comma 767 delle L. 160/2019 e dell'art. 13, comma 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011 come modificato dall'art. 106 comma 3-bis, D.L. 34/2020, cd. “Decreto Crescita”, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, il Regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre;

5 - di dare atto che le agevolazioni saranno finanziate con risorse del bilancio, da stanziarsi su apposito capitolo nel rispetto dell'art. 660 della legge n. 147 del 2013, e che le relative variazioni verranno effettuate a seguito della verifica degli importi conseguenti l'istruttoria;

6 - di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo Regolamento sul sito istituzionale del Comune e in Amministrazione Trasparente.

INOLTRE, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività;

VISTO l'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: *“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”*;

**CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 9
Voti Favorevoli n. 7 Astenuti n. 1 Francesco Milanese Contrari n. 1 Roberto
Freddi;**

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Dott. Giorgio Cigna)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Testo vigente	Testo modificato/integrato
<p>ARTICOLO 1 "OGGETTO DEL REGOLAMENTO"</p> <p>1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale(IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti(Tari) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>ARTICOLO 1 "OGGETTO DEL REGOLAMENTO"</p> <p>1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (Tari) di cui al comma 641 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>
<p>ARTICOLO 2 "PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO"</p> <p>Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati. Per la gestione del servizio nonché per i criteri di assimilazione per qualità e quantità si rimanda al Regolamento di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati approvato dalla competente autorità con Del. ATO-FC n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>ARTICOLO 2 "PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO"</p> <p>1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati. Per la gestione del servizio nonché per i criteri di assimilazione per qualità e quantità si rimanda alla vigente normativa ambientale e al Regolamento di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati approvato dalla competente autorità con Del. ATO-FC n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del presente Regolamento.</p>
<p>ARTICOLO 4 "SOGGETTI PASSIVI"</p> <p>1)) Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.</p> <p>3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.</p>	<p>ARTICOLO 4 "SOGGETTI PASSIVI"</p> <p>1) Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede, occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che possiedono, detengono o usano in comune le superfici stesse.</p> <p>3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti. Tale condizione permane anche qualora l'unità immobiliare venga</p>

	concessa in locazione/comodato in modo frazionato a soggetti non residenti indipendentemente dal periodo di utilizzo.
<p>ARTICOLO 6 “LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO”</p> <p>1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:</p> <p>a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;</p> <p>b) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili;</p> <p>c) le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;</p> <p>d) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell’unità stessa;</p> <p>e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas), e non utilizzati;</p> <p>g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;</p> <p>h) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;</p> <p>i) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l’assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;</p> <p>j) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;</p> <p>k) gli edifici accatastati in categoria catastale E/7 in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla</p>	<p>ARTICOLO 6 “LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO”</p> <p>1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:</p> <p>a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;</p> <p>b) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili;</p> <p>c) le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;</p> <p>d) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell’unità stessa;</p> <p>e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas), e non utilizzati;</p> <p>f) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi o chiudibili con strutture fisse o mobili da ogni lato oppure su tre lati, delle utenze domestiche;</p> <p>g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;</p> <p>h) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;</p> <p>i) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l’assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;</p> <p>j) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;</p> <p>k) gli edifici accatastati in categoria catastale E/7 in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla</p>

<p>parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose; l) I locali e le aree cimiteriali, con esclusione dei locali destinati ad abitazione, uffici, depositi e simili; m) immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro, con l'esclusione della parte abitativa della casa colonica e sue pertinenze, che si considera assoggettata a tributo; n) locali e aree nelle quali si svolgono attività non domestiche, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.</p>	<p>parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose; l) I locali e le aree cimiteriali, con esclusione dei locali destinati ad abitazione, uffici, depositi e simili; m) immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro, con l'esclusione della parte abitativa della casa colonica e sue pertinenze, che si considera assoggettata a tributo; n) locali e aree nelle quali si svolgono attività non domestiche, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.</p>
<p>ARTICOLO 7 "RIDUZIONI DEL TRIBUTO"</p> <p>5) Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta;</p>	<p>ARTICOLO 7 "RIDUZIONI DEL TRIBUTO"</p> <p>5) Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta; le condizioni previste per le riduzioni di cui al comma 4 devono risultare da idonea documentazione o titolo autorizzativo rilasciato dal competente ufficio comunale;</p>
<p>ARTICOLO 8 "RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI"</p> <p>1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, assimilati, come classificati con delibera ATO n.3/2006, n.8/2011 e n.31/2013, e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle percentuali di seguito indicate:</p>	<p>ARTICOLO 8 "RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI"</p> <p>1) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, lettera a), punto 5, della Legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, assimilati, come classificati con delibera ATO n.3/2006, n.8/2011 e n.31/2013, e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle percentuali di seguito indicate:</p>
<p>ARTICOLO 9 "RIDUZIONI ALLE UTENZE"</p> <p>1) Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, il tributo stesso. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili ricevono dal sistema CONAI.</p>	<p>ARTICOLO 9 "AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE"</p> <p>1) Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, il tributo stesso.</p> <p>2) nella tabella al punto b) aggiunto come ultima voce:</p>

3) A favore delle UtENZE non domestiche :

a) che dimostrino di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari;

b) che dimostrino di avere avviato al riciclo ai fini energetici nello stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc.

c) il tributo dovuto è decurtato di € 18,00 per ogni tonnellata dei rifiuti di cui alla tabella seguente avviati al riciclo:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200140	Metallo
020110-	Rifiuti metallici-
030105-	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104-
170401-	Rame, bronzo, ottone-
170402-	Alluminio-
170405-	Ferro e acciaio-
170407-	Metalli misti-
170411-	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410-
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

d) Per i materiali di cui alla tabella seguente, caratterizzati da basso peso specifico, l'agevolazione è elevata a € 27,00 per tonnellata avviata a riciclo:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150102	Imballaggi in plastica, polistirolo
070213	Rifiuti plastici
200139	Plastica
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

e) ~~La Ditta~~ che intende usufruire dell'agevolazione di cui ai punti precedenti, per l'avvio al riciclo (così come definito nell'art.185 del d.lgs. n.152 del 2006) deve

TIPOLOGIA DI MATERIALE	Euro/Kg.
Altri RAEE	0,05

3) A favore delle UtENZE non domestiche :

a) che dimostrino di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari;

b) che dimostrino di avere avviato al riciclo ai fini energetici nello stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc.

c) il tributo dovuto è decurtato di € 18,00 per ogni tonnellata dei rifiuti di cui alla tabella seguente avviati al riciclo:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200140	Metallo
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

d) Per i materiali di cui alla tabella seguente, caratterizzati da basso peso specifico, l'agevolazione è elevata a € 27,00 per tonnellata avviata a riciclo:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150102	Imballaggi in plastica, polistirolo
200139	Plastica

e) **Per l'utenza non domestica** che intende usufruire dell'agevolazione di cui ai punti precedenti, per l'avvio al riciclo (così come definito nell'art.185 del d.lgs.

<p>trasmettere a pena di decadenza del diritto all'agevolazione, preferibilmente per via telematica, al massimo con frequenza trimestrale, entro i primi 15 giorni del mese successivo al periodo di riferimento, sulla base della modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi del Comune, un riepilogo delle quantità avviate al riciclo.</p> <p>Resta comunque salva la possibilità di procedere, previa formale richiesta, al sopralluogo nello stabilimento di produzione.</p>	<p>n.152 del 2006) deve trasmettere a pena di decadenza del diritto all'agevolazione, preferibilmente per via telematica, al massimo con frequenza trimestrale, entro i primi 15 giorni del mese successivo al periodo di riferimento, sulla base della modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi del Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiesta di agevolazione con allegata la dichiarazione dei rifiuti avviati autonomamente a recupero, comprendente una tabella riassuntiva dei rifiuti avviati a recupero, raggruppati per tipologia e impianto di destinazione. • scansione leggibile dei formulari o documenti Sistri in cui viene attestato da parte dell'impianto l'effettivo peso del rifiuto pesato a destinazione. <p>Resta comunque salva la possibilità di procedere, previa formale richiesta, al sopralluogo nello stabilimento di produzione.</p>
	<p>ARTICOLO 10-ter "INTERVENTI A FAVORE DI CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE PENALIZZATE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID-19"</p> <p>1) Le utenze non domestiche regolarmente iscritte in tassa, in particolare le imprese che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa in attuazione dei provvedimenti governativi adottati per il contenimento della diffusione del Coronavirus COVID-19 e che pertanto hanno ridotto o azzerato la produzione di rifiuti, è concessa, per la sola annualità di competenza 2020, una riduzione tariffaria ex art. 660 della Legge 27/12/2013 n. 147. La suddetta riduzione per le utenze non domestiche che hanno subito le sospensioni obbligatorie indicate dai DPCM emanati per il COVID-19 verrà concesso un'agevolazione pari al 100% della parte variabile per i soli giorni di chiusura effettiva. Per i giorni in cui è stata svolta attività parziale (a titolo esemplificativo ma non limitato a questo elenco, di apertura parziale, consegna a domicilio o asporto), in virtù di deroghe alla chiusura disposte dalle competenti autorità, verrà concesso un'agevolazione pari al 50% sulla parte variabile per i soli giorni in cui l'attività è stata parzialmente svolta. Tale agevolazione assorbe gli effetti della riduzione dei coefficienti Kd prevista dall'art. 1 della deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020;</p> <p>2) Tali agevolazioni potranno essere concesse solo previa apposita istanza, su modulo appositamente predisposto, da presentarsi entro e non oltre il 31 ottobre 2020, pena esclusione. Il modulo può essere consegnato direttamente all'ufficio protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r con allegata copia del</p>

	<p>documento d'identità, o per posta elettronica certificata (PEC).</p> <p>3) L'agevolazione verrà riconosciuta a seguito di positivo riscontro dell'ufficio competente sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.</p>
<p>ARTICOLO 12 "TARIFFE DEL TRIBUTO"</p> <p>11) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate la tariffe in vigore.</p>	<p>ARTICOLO 12 "TARIFFE DEL TRIBUTO"</p> <p>11) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate la tariffe in vigore (art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006).</p>
<p>ARTICOLO 14 "VERSAMENTO DEL TRIBUTO"</p> <p>3) Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata.</p> <p>Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.</p> <p>6) Per l'anno 2015, in considerazione di tutta l'attività di bonifica allineamento banche dati Tares/Tari, per il passaggio dalla gestione della riscossione del tributo in convenzione ad Hera s.p.a alla gestione interna da parte del costituente Ufficio Tari internalizzata, l'Amministrazione Comunale stabilisce la riscossione della tassa in numero due rate scadenti rispettivamente entro :-</p> <p>• 30 NOVEMBRE 2015</p> <p>• 31 DICEMBRE 2015</p>	<p>ARTICOLO 14 "VERSAMENTO DEL TRIBUTO"</p> <p>3) Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata, provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze o l'importo dovuto per il pagamento in un'unica rata, e ogni altra informazione utile relativa al servizio erogato e al soggetto esercente il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati sul territorio servito così come disposto dalla vigente normativa in termini di trasparenza secondo le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute..</p> <p>L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste dal presente regolamento. Il contribuente che non avesse ricevuto gli avvisi di pagamento dovrà richiederne copia al competente ufficio per assolvere al pagamento della tassa entro i termini ordinari di cui ai commi 4, 5 e 6.</p> <p>Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata</p> <p>6) Per il solo anno 2020 il versamento della TARI verrà effettuato in n. 2 rate con scadenza il 31 ottobre e 10 dicembre.</p>

<p>ARTICOLO 15 “DICHIARAZIONE”</p> <p>3) La dichiarazione può essere consegnata direttamente all’ufficio competente che ne rilascia ricevuta, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax con allegata copie del documento d’identità o per posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.</p> <p>4) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione.</p>	<p>ARTICOLO 15 “DICHIARAZIONE”</p> <p>3) La dichiarazione può essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r con allegata copie del documento d’identità o per posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale.</p> <p>4) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione. La dichiarazione è in ogni caso obbligatoria qualora si intenda beneficiare delle “esclusioni” di cui all’art. 6 del presente Regolamento e produce effetti a decorrere dalla data di presentazione della stessa.</p>
	<p>ARTICOLO 16-bis “TRIBUTO PROVINCIALE”</p> <p>1) E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.</p>
<p>ARTICOLO 17 “RIMBORSI”</p> <p>6) Non si rimborsano le somme fino a euro 16,53.</p>	<p>ARTICOLO 17 “RIMBORSI”</p> <p>6) Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.</p>
<p>ARTICOLO 18 “ATTIVITA’ DI CONTROLLO E SANZIONI”</p> <p>9) Nell’attività di recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 16,53 salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non superi euro 16,53.</p>	<p>ARTICOLO 18 “ATTIVITA’ DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI”</p> <p>9) Nell’attività di recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 12,00 salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non superi euro 12,00.</p> <p>11) Secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all’attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23</p>

	<p>marzo 1998, n. 138.</p> <p>12) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.</p> <p>13) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato, dal Comune o dal concessionario, per la gestione della tassa.</p> <p>14) La sanzione per omesso o insufficiente versamento in seguito a ricezione di avviso di accertamento è pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.</p>
<p>ARTICOLO 19 "DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO"</p> <p>1) Il funzionario responsabile può consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico da documentare con autocertificazione, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti delle somme risultanti da avvisi di accertamento, intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, alle condizioni e nei limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ sospensione del pagamento fino a tre mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di mesi 33; ◦ la durata massima del piano di 	<p>ARTICOLO 19 "DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO"</p> <p>1) Il funzionario responsabile può consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico da documentare con autocertificazione, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti delle somme risultanti da avvisi di accertamento, intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, alle condizioni e nei limiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ sospensione del pagamento fino a tre mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di mesi 33; ◦ la durata massima del piano di

<p>rateizzazione è di anni tre e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 50,00;</p> <p>3) In caso di mancato pagamento di una rata alle scadenze stabilite nel piano di rateizzazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione;</p>	<p>rateizzazione è di trentasei rate mensili e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 100,00;</p> <p>3) In caso di mancato pagamento di due rate, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato, in un'unica soluzione, dell'intero importo non ancora pagato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p>
<p>ARTICOLO 20 "RAVVEDIMENTO OPEROSO"</p> <p>1) In attuazione dell'articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune, alle seguenti condizioni:</p> <p>a) omesso o parziale versamento dell'imposta, sanato con il versamento entro 14 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 0,2% per ogni giorno di ritardo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;</p> <p>b) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;</p> <p>c) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 30° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,33% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;</p> <p>d) omesso parziale versamento dell'imposta dovuta, in presenza di dichiarazione corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;</p>	<p>ARTICOLO 20 "RAVVEDIMENTO OPEROSO"</p> <p>1) In attuazione dell'articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune.</p> <p>a) – g) abrogati</p>

<p>e) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 10% e degli interessi legali;</p> <p>f) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 10% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione.</p> <p>g) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 10% e degli interessi legali;</p> <p>2) Al fine di favorire altresì gli adempimenti tardivi, ei si avvale della facoltà prevista dal comma 5 dell'art.13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, per integrare quanto previsto in materia di ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune, alle seguenti condizioni:</p> <p>- omissioni sanate oltre i termini, di cui al punto 1) lettere d) e) f) , con la sanzione pari ad 1/5 del minimo previsto.</p>	<p>2) abrogato</p>
	<p>ARTICOLO 20-bis "RISCOSSIONE COATTIVA"</p> <p>1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/73 o ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910 per gli avvisi di accertamento emessi fino al 31 dicembre 2019 e mediante avvisi di accertamento esecutivi emessi dal 1 gennaio 2020, ai sensi dell'art.1, comma 792 e seguenti della L. 160 del 27.12.2019 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>
	<p>ARTICOLO 20-ter "CONTENZIOSO"</p> <p>1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.</p> <p>2) Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle norme.</p>

<p>ARTICOLO 21 “ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE”</p> <p>1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2015.</p>	<p>ARTICOLO 21 “ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE”</p> <p>1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.</p> <p>5) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p>
---	--

Allegato "B" alla deliberazione C.C. n. 30 del 30/09/2020

Il Segretario comunale

FIO Dott. Giorgio Cigna



COMUNE DI PREMILCUORE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA**

**TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2015)

in vigore dal 01/01/2015

(modificato con deliberazione C.C. n. 06 del 29/03/2017)

(modificato con deliberazione C.C. n. ____ del 30/09/2020)

in vigore dal 01/01/2020

INDICE

ARTICOLO 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2: PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ARTICOLO 3: SOGGETTO ATTIVO
ARTICOLO 4: SOGGETTI PASSIVI
ARTICOLO 5: LOCALI ED AREE OGGETTO DEL TRIBUTO
ARTICOLO 6: LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO
ARTICOLO 7: RIDUZIONI DEL TRIBUTO
ARTICOLO 8: RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
ARTICOLO 9: AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE
ARTICOLO 10: CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
ARTICOLO 10-bis: AGEVOLAZIONI "ANTISPRECO" (ART. 1 COMMI 652 E 659 L. 147/123)
ARTICOLO 10-ter: INTERVENTI A FAVORE DI CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE PENALIZZATE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID-19
ARTICOLO 11: CATEGORIE DI UTENZA
ARTICOLO 12: TARIFFE DEL TRIBUTO
ARTICOLO 13: SCUOLE STATALI
ARTICOLO 14: VERSAMENTO DEL TRIBUTO
ARTICOLO 15: DICHIARAZIONE
ARTICOLO 16: TRIBUTO GIORNALIERO
ARTICOLO 16-bis: TRIBUTO PROVINCIALE
ARTICOLO 17: RIMBORSI
ARTICOLO 18: ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI
ARTICOLO 19: DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
ARTICOLO 20: RAVVEDIMENTO OPEROSO
ARTICOLO 20-bis: RISCOSSIONE COATTIVA
ARTICOLO 20-ter: CONTENZIOSO
ARTICOLO 21 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE
All.A) TABELLA CODICI ATECO

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (Tari) di cui al comma 641 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati. Per la gestione del servizio nonché per i criteri di assimilazione per qualità e quantità si rimanda alla vigente normativa ambientale e al Regolamento di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati approvato dalla competente autorità con Del. ATO-FC n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del presente Regolamento.
- 2) L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
- 3) Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

ARTICOLO 3
SOGGETTO ATTIVO

- 1) Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 4
SOGGETTI PASSIVI

- 1) Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede, occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che possiedono, detengono o usano in comune le superfici stesse.
- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale, o i componenti del nucleo familiare; in caso di decesso del soggetto obbligato gli eredi sono obbligati in solido.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente di enti o associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti. Tale condizione permane

anche qualora l'unità immobiliare venga concessa in locazione/comodato in modo frazionato a soggetti non residenti indipendentemente dal periodo di utilizzo.

- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

ARTICOLO 5

LOCALI ED AREE OGGETTO DEL TRIBUTO

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - d) aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento e gestite da società che ne fanno la loro attività principale.
- 2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella

calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

- 3) Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2), relativamente ai locali si precisa che:
 - a) per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc.);
 - b) per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio;
- 4) La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
- 5) La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
- 6) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 7) Per i distributori di carburante viene considerata soggetta a tariffa una superficie ottenuta applicando i seguenti parametri:
 - a) per colonnina 18 mq. per ciascun lato servito;
 - b) 36 mq. per ogni autolavaggio.

ARTICOLO 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;
 - e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas), e non utilizzati;
 - f) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi o chiudibili con strutture fisse o mobili da ogni lato oppure su tre lati, delle utenze domestiche;
 - g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - h) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
 - i) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;

- j) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
 - k) gli edifici accatastati in categoria catastale E/7 in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - l) I locali e le aree cimiteriali, con esclusione dei locali destinati ad abitazione, uffici, depositi e simili;
 - m) immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro, con l'esclusione della parte abitativa della casa colonica e sue pertinenze, che si considera assoggettata a tributo;
 - n) locali e aree nelle quali si svolgono attività non domestiche, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono esclusi dal tributo esclusivamente le sale operatorie, le stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 3) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e/o tossici, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
- 4) Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali

non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

- 5) Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ARTICOLO 7

RIDUZIONI DEL TRIBUTO

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate.
- 2) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del **60%** se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
- 3) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.
- 4) Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:
 - a) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione del tributo pari al **30%**;
 - b) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione del tributo pari al **30%**;
 - c) Per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione del tributo pari al **30%**;

- d) Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo **di 210** giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al **30%**;
 - e) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, come risultanti dalla banca dati catastale, si applica una riduzione del **30%**.
- 5) Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta; le condizioni previste per le riduzioni di cui al comma 4 devono risultare da idonea documentazione o titolo autorizzativo rilasciato dal competente ufficio comunale;
- 6) Se le riduzioni sono richieste contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione dell'utenza presentata ai sensi dell'art. 15, comma 2 del presente regolamento, decorrono dalla data di inizio o di variazione dell'utenza dichiarata.

ARTICOLO 8

RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

- 1) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, lettera a), punto 5, della Legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, assimilati, come classificati con delibera ATO n.3/2006, n.8/2011 e n.31/2013, e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%
 - b) laboratori fotografici, eliografie: 20%
 - c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25%
 - d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%
 - e) laboratori di analisi: 10%
 - f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%
 - g) tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie: 25%

h) Falegnamerie e vetrerie:	10%
i) Carrozzerie, demolitori, rottamai:	15%
j) Cantieri Navali:	15%
k) Marmisti:	15%
l) Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie:	25%
m) Metalmeccaniche:	25%
n) Lavorazioni materie plastiche e vetroresine:	25%
o) Altre attività di tipo industriale produttive di rifiuto speciale non assimilato/non assimilabile diverso da quello riconducibile alle sopraelencate tipologie di attività:	15%

Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO di cui all'allegato 1).

- 2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente:

- a) indicare, nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), producendo contestualmente contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali e relative fatture;
- b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

ARTICOLO 9 AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE

- 1) Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, il tributo stesso.
- 2) A favore delle **utenze domestiche** sono previste le seguenti agevolazioni:
 - a) **alle utenze domestiche residenti**, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed adeguato all'utilizzo del "**compost**", è riconosciuta un'agevolazione pari ad Euro **5,16/anno** per ogni componente del nucleo familiare qualora, previa richiesta di adeguato compostiere all'ufficio competente, venga effettuato il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti. A tale scopo è prevista la distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne fanno richiesta di adeguato compostiere.

L'ente verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

L'agevolazione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. Qualora a seguito di controlli il compostiere venisse trovato inutilizzato o non più presente presso l'utente, verranno addebitate oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse dell'agevolazione di cui ha goduto, fino ad un massimo di 5 (cinque) annualità.

- b) Per la **raccolta differenziata** effettuata dall'**utenza domestica** ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/99 mediante conferimento a cura dell'utenza stessa presso la stazione ecologica. Tale agevolazione è riconosciuta mediante riduzione del tributo secondo gli importi specificati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI MATERIALE	Euro/Kg.
Plastica	0.05
Carta e cartone	0.05
Metallo	0.05
Accumulatori	0.05
Legno	0.05
Vetro	0.05
Contenitori T/F	0.05

Farmaci	0.05
Filtri olio	0.05
Ingombranti misti	0.05
Lampade fluorescenti	0.05
Olii minerali vegetali	0.05
Pile	0.05
Pneumatici	0.05
Sfalci potature	0.05
Inerti	0.05
Frigoriferi	0.05
Video	0.05
Altri RAEE	0.05

c) L'eventuale agevolazione spettante a ciascuna utenza domestica sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

3) A favore delle **Utenze non domestiche** :

- a) che dimostrino di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti assimilati da esse stesse prodotti, esclusi gli imballaggi secondari e terziari;
- b) che dimostrino di avere avviato al riciclo ai fini energetici nello stesso stabilimento di produzione rifiuti speciali non pericolosi quali segatura, trucioli di legno, ecc.
- c) il tributo dovuto è decurtato di **€ 18,00** per ogni tonnellata dei rifiuti di cui alla tabella seguente avviati al riciclo:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200140	Metallo
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

- d) Per i materiali di cui alla tabella seguente, caratterizzati da basso peso specifico, l'agevolazione è elevata a **€ 27,00** per tonnellata avviata a riciclo:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150102	Imballaggi in plastica, polistirolo
200139	Plastica

- e) Per l'utenza non domestica che intende usufruire dell'agevolazione di cui ai punti precedenti, per l'avvio al riciclo (così come definito nell'art.185 del d.lgs. n.152 del 2006) deve trasmettere a pena di decadenza del diritto all'agevolazione, preferibilmente per via telematica, al massimo con frequenza trimestrale, entro i primi 15 giorni del mese successivo al periodo di riferimento, sulla base della modulistica predisposta **dall'Ufficio Tributi del Comune:**

- richiesta di agevolazione con allegata la dichiarazione dei rifiuti avviati autonomamente a recupero, comprendente una tabella riassuntiva dei rifiuti avviati a recupero, raggruppati per tipologia e impianto di destinazione.
- scansione leggibile dei formulari o documenti Sistri in cui viene attestato da parte dell'impianto l'effettivo peso del rifiuto pesato a destinazione.

Resta comunque salva la possibilità di procedere, previa formale richiesta, al sopralluogo nello stabilimento di produzione.

- f) L'agevolazione spettante sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

ARTICOLO 10

CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- 1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

ARTICOLO 10-bis

AGEVOLAZIONI “ANTISPRECO” (ART. 1 COMMI 652 E 659 L. 147/13)

- 1) A decorrere dall'annualità 2017 è riconosciuto – sulla base di documentata istanza di parte - un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del novellato art. 1 comma 652 L. 147/13, così come modificata dall'art. 17 della L. 166/16.
- 2) Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art. 1 comma 652 L. 147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lett b), c), d), s) della medesima L. 166/16.
- 3) La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario) di cui all'art.16 L.166/16; è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.
- 4) L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), a patto che il richiedente in possesso dei requisiti di legge soddisfi entrambe le seguenti condizioni:
 - a) disponga di una superficie (adibita a produzione o distribuzione di beni alimentari) superiore a 200mq;
 - b) presenti apposita istanza all'ufficio TA.RI. entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta- indicando il progetto/collaborazione (finalizzato al contrasto dello spreco alimentare) a cui abbia aderito ed allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.

- 5) In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 4 non può arrivare ad incidere per oltre il 20% sull'ammontare totale della tassa dovuta. Esso viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

ARTICOLO 10-ter

INTERVENTI A FAVORE DI CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

PENALIZZATE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID-19

- 1) Le utenze non domestiche regolarmente iscritte in tassa, in particolare le imprese che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa in attuazione dei provvedimenti governativi adottati per il contenimento della diffusione del Coronavirus COVID-19 e che pertanto hanno ridotto o azzerato la produzione di rifiuti, è concessa, per la sola annualità di competenza 2020, una riduzione tariffaria ex art. 660 della Legge 27/12/2013 n. 147. La suddetta riduzione per le utenze non domestiche che hanno subito le sospensioni obbligatorie indicate dai DPCM emanati per il COVID-19 verrà concesso un'agevolazione pari al 100% della parte variabile per i soli giorni di chiusura effettiva. Per i giorni in cui è stata svolta attività parziale (a titolo esemplificativo ma non limitato a questo elenco, di apertura parziale, consegna a domicilio o asporto), in virtù di deroghe alla chiusura disposte dalle competenti autorità, verrà concesso un'agevolazione pari al 50% sulla parte variabile per i soli giorni in cui l'attività è stata parzialmente svolta. Tale agevolazione assorbe gli effetti della riduzione dei coefficienti Kd prevista dall'art. 1 della deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020;
- 2) Tali agevolazioni potranno essere concesse solo previa apposita istanza, su modulo appositamente predisposto, da presentarsi entro e non oltre il 31 ottobre 2020, pena esclusione. Il modulo può essere consegnato direttamente all'ufficio protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r con allegata copia del documento d'identità, o per posta elettronica certificata (PEC).
- 3) L'agevolazione verrà riconosciuta a seguito di positivo riscontro dell'ufficio competente sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

ARTICOLO 11
CATEGORIE DI UTENZA

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
- 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) **domestiche residenti**; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;

Le variazioni relative al numero dei componenti residenti vengono comunicate periodicamente dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione del tributo e gli eventuali conguagli tariffari verranno eseguiti d'ufficio entro il termine per la predisposizione della prima rata dell'anno successivo;

Nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite da soggetti già ivi residenti anagraficamente e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 unità.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto

la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 15.

- b) **domestiche non residenti**; le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).

Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione del tributo, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 45 mq.	1
Da 46 a 60 mq.	2
Da 61 a 75 mq.	3
Da 76 a 90 mq.	4
Da 91 a 105 mq.	5
Da 106 mq. in poi	6

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato a seguito di dichiarazioni probanti da parte del contribuente; in ogni caso, non può essere dichiarato un numero di occupanti diverso rispetto alla consistenza anagrafica del Comune di residenza.

Il numero degli occupanti così dichiarato dal contribuente decorrerà dalla data della presentazione della dichiarazione.

Se il suddetto numero degli occupanti viene dichiarato contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione dell'utenza presentata ai sensi dell'art. 15, comma 2 del presente regolamento, decorrerà dalla data di inizio o di variazione dell'utenza dichiarata.

- c) **Le cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito** sono considerate, ai fini tariffari utenze domestiche alle stesse condizioni applicate all'immobile di cui costituiscono pertinenza.

In caso di cantine, autorimesse non pertinenziali e adibite ad uso privato il tributo viene liquidato con tariffa abitativa; se ad uso non privato, gli stessi sono liquidati con tariffa deposito. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante ai fini ICI/IMU.

- 3) **Per le utenze non domestiche** la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse in locali e/o aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie si evince dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l'area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita dall'utenza al gestore.

Alle aree esterne si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza; sono distinte sub-aree per le quali l'utente possa comprovare l'utilizzo per il solo deposito purché la relativa superficie sia superiore al 30% della superficie esterna totale e comunque non inferiore a mq. 10.

ARTICOLO 12

TARIFFE DEL TRIBUTO

- 1) La Tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

- 3) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
 - a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
 - b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 4) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
 - a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 - b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 5) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- 6) L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo i criteri razionali. A tal fine i rifiuti riferibili alle utenze domestiche possono essere determinate anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/99, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabella 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento o può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato

- 7) Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ed in base ai costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.
- 8) Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito nei successivi 30 giorni e comunque entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 9) È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
- 10) Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.
- 11) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore (art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006).

ARTICOLO 13
SCUOLE STATALI

- 1) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 Dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 2008 n. 31.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo del servizio che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

ARTICOLO 14
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

- 1) I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 ovvero l'apposito bollettino postale, ovvero mediante le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2) È, inoltre, possibile effettuare il versamento mediante autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente.
- 3) Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata, provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze o l'importo dovuto per il pagamento in un'unica rata, e ogni altra informazione utile relativa al servizio erogato e al soggetto esercente il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati sul territorio servito così come disposto dalla vigente normativa in termini di trasparenza secondo le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.

L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste dal presente regolamento. Il contribuente che non

avesse ricevuto gli avvisi di pagamento dovrà richiederne copia al competente ufficio per assolvere al pagamento della tassa entro i termini ordinari di cui ai commi 4, 5 e 6.

Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

- 4) La tassa di norma è liquidata in due rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi rispettivamente scadenza 30 giugno e 30 novembre;
- 5) E' riconosciuta al contribuente la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno, salvo conguaglio tariffario da eseguire sulla prima rata utile.
- 6) Per il solo anno 2020 il versamento della TARI verrà effettuato in n. 2 rate con scadenza il 31 ottobre e 10 dicembre.
- 7) La liquidazione degli acconti può essere effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
- 8) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 5 euro.
- 9) È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, prevista comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune.

ARTICOLO 15

DICHIARAZIONE

- 1) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'art. 2 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree soggette ad imposizione.

- 2) I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 3) La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta, inviata a mezzo posta con raccomandata a/r con allegata copie del documento d'identità o per posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale.
- 4) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione. La dichiarazione è in ogni caso obbligatoria qualora si intenda beneficiare delle "esclusioni" di cui all'art. 6 del presente Regolamento e produce effetti a decorrere dalla data di presentazione della stessa.
- 5) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati.
- 6) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 7) In caso di presentazione della dichiarazione oltre il termine di cui al comma 2, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data effettiva di cessazione.

- 8) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione (qualora i locali siano lasciati vuoti da mobilio e privi di utenze) entro il termine di cui al precedente comma 2.

ARTICOLO 16

TRIBUTO GIORNALIERO

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativo alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio Comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
- 5) Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) la riscossione del tributo va effettuata in via anticipata.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi.
- 7) Al tributo giornaliero sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 16-bis
TRIBUTO PROVINCIALE

- 1) E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ARTICOLO 17
RIMBORSI

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta purché la dichiarazione di cessazione sia presentata entro i termini di legge. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 7, del presente Regolamento, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti. La cessazione deve pervenire con le modalità di cui all'art. 15, comma 3.
- 2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Le istanze di rimborso non danno automaticamente al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
- 4) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eccessivo versamento.
- 5) Le somme rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
- 6) Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

ARTICOLO 18

ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Nel caso di affidamento in concessione, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 4) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 5) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento, con un minimo di 50 Euro.
- 6) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 7) Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

- 8) Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori. La misura degli interessi è stabilita con apposita deliberazione, adottata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006. In assenza di apposita deliberazione si applicano gli interessi pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 9) Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 12,00 salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non superi euro 12,00.
- 10) Ai sensi dell'art. 50 della L. 449/97 si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'Accertamento con Adesione, così come disciplinato dal Regolamento generale delle entrate Tributarie.
- 11) Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 138.
- 12) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
- 13) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e

dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato, dal Comune o dal concessionario, per la gestione della tassa.

- 14) La sanzione per omesso o insufficiente versamento in seguito a ricezione di avviso di accertamento è pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.

ARTICOLO 19

DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

- 1) Il funzionario responsabile può consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico da documentare con autocertificazione, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti delle somme risultanti da avvisi di accertamento, intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, alle condizioni e nei limiti seguenti:
- sospensione del pagamento fino a tre mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di mesi 33;
 - la durata massima del piano di rateizzazione è di trentasei rate mensili e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 100,00;
 - applicazione degli interessi moratori ragguagliato al vigente tasso legale a partire dalla prima rata, successiva alla scadenza del termine di versamento dell'avviso di accertamento;

La rateazione non può essere concessa se:

- sono già iniziate le procedure esecutive coincidenti con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - il contribuente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - il debito da rateizzare è inferiore ad € 100;
- 2) E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

- 3) In caso di mancato pagamento di due rate, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato, in un'unica soluzione, dell'intero importo non ancora pagato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 20

RAVVEDIMENTO OPEROSO

- 1) In attuazione dell'articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune.

ARTICOLO 20-bis

RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/73 o ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910 per gli avvisi di accertamento emessi fino al 31 dicembre 2019 e mediante avvisi di accertamento esecutivi emessi dal 1 gennaio 2020, ai sensi dell'art.1, comma 792 e seguenti della L. 160 del 27.12.2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 20-ter

CONTENZIOSO

- 1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

- 2) Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle norme.

ARTICOLO 21

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.
- 2) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 3) I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 4) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
- 5) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

All.1) TABELLA CODICI ATECO

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
D20100	20.10.0	16.10.0	Taglio e piallatura del legno	18	12	10
D20301	20.30.1	16.23.1	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)	18	12	10
D20302	20.30.2p	16.22.0	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato	18	12	10
D20302	20.30.2p	16.23.2	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia	18	12	10
D20400	20.40.0p	16.24.0	Fabbricazione di imballaggi in legno	18	12	10
D20400	20.40.0p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	18	12	10
D20511	20.51.1p	16.29.1	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)	18	12	10
D20511	20.51.1p	32.99.4	Fabbricazione di casse funebri	18	12	10
D20511	20.51.1p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	18	12	10
D22110	22.11.0p	58.11.0	Edizione di libri	20-21	14-15	20
D22110	22.11.0p	58.12.0	Pubblicazione di elenchi e mailing list	20-21	14-15	20
D22110	22.11.0p	59.20.2	Edizione di musica stampata	20-21	14-15	20
D22120	22.12.0	58.13.0	Edizione di quotidiani	20-21	14-15	20
D22130	22.13.0	58.14.0	Edizione di riviste e periodici	20-21	14-15	20
D22210	22.21.0	18.11.0	Stampa di giornali	20-21	14-15	20
D22220	22.22.0p	17.23.0	Fabbricazione di prodotti cartotecnici	20-21	14-15	20
D22220	22.22.0p	18.12.0	Altra stampa	20-21	14-15	20
D22240	22.24.0	18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	20-21	14-15	20
D22250	22.25.0p	18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	20-21	14-15	20
D22250	22.25.0p	18.14.0	Legatoria e servizi connessi	20-21	14-15	20
D24160	24.16.0	20.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	20-21	14-15	25
D24170	24.17.0	20.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	20-21	14-15	25
D24300	24.30.0	20.30.0	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)	20-21	14-15	25
D24640	24.64.0	20.59.1	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico	20-21	14-15	20
D25210	25.21.0	22.21.0	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	20-21	14-15	25
D25220	25.22.0	22.22.0	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche	20-21	14-15	25
D25230	25.23.0	22.23.0	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia	20-21	14-15	25
D25240	25.24.0p	22.29.0	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	20-21	14-15	25
D25240	25.24.0p	27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	20-21	14-15	25
D25240	25.24.0p	32.29.01	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	20-21	14-15	25
D25240	25.24.0p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	20-21	14-15	25
D26110	26.11.0	23.11.0	Fabbricazione di vetro piano	20	14	10

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
D26120	26.12.0	23.12.0	Lavorazione e trasformazione del vetro piano	20	14	10
D26130	26.13.0	23.13.0	Fabbricazione di vetro cavo	21	15	10
D26140	26.14.0	23.14.0	Fabbricazione di fibre di vetro	20	14	10
D26151	26.15.1p	23.19.1	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia	20	14	10
D26151	26.15.1p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	20	14	10
D26152	26.15.2	23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	21	15	10
D26153	26.15.3p	23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	21	15	10
D26153	26.15.3p	23.19.9	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)	21	15	10
D26153	26.15.3p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	21	15	10
D26210	26.21.0	23.41.0	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	20-21	14-15	25
D26220	26.22.0	23.42.0	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	20-21	14-15	25
D26230	26.23.0	23.43.0	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica	20-21	14-15	25
D26240	26.24.0	23.44.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale	20-21	14-15	25
D26250	26.25.0	23.49.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica	20-21	14-15	25
D26260	26.26.0	23.20.0	Fabbricazione di prodotti refrattari	20-21	14-15	25
D26300	26.30.0	23.31.0	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	20-21	14-15	25
D26701	26.70.1	23.70.1	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo	20	14	15
D26702	26.70.2	23.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	21	15	15
D27100	27.10.0	24.10.0	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe	20-21	14-15	25
D27210	27.21.0p	24.51.0	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa	20-21	14-15	25
D27211	27.21.0p	24.52.0	Fusione di acciaio	20-22	14-16	26
D27221	27.22.1	24.20.1	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura	20-21	14-15	25
D27222	27.22.2	24.20.2	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili	20-21	14-15	25
D27320	27.32.0	24.32.0	Laminazione a freddo di nastri	20-21	14-15	25
D27330	27.33.0	24.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio	20-21	14-15	25
D27340	27.34.0	24.34.0	Trafilatura a freddo	20-21	14-15	25
D27520	27.52.0	24.52.0	Fusione di acciaio	20-21	14-15	25
D27530	27.53.0	24.53.0	Fusione di metalli leggeri	20-21	14-15	25
D27540	27.54.0	24.54.0	Fusione di altri metalli non ferrosi	20-21	14-15	25
D28110	28.11.0p	24.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio	20-21	14-15	25
D28110	28.11.0p	25.11.0	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture	20-21	14-15	25
D28110	28.11.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
D28121	28.12.1	25.12.1	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici	20-21	14-15	25
D28122	28.12.2	25.12.2	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili	20-21	14-15	25
D28210	28.21.0p	25.29.0	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione	20-21	14-15	25
D28210	28.21.0p	25.91.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio	20-21	14-15	25
D28210	28.21.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28210	28.21.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D28220	28.22.0p	25.21.0	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale	20-21	14-15	25
D28220	28.22.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15	25
D28220	28.22.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28300	28.30.0p	25.30.0	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)	20-21	14-15	25
D28300	28.30.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28300	28.30.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D28401	28.40.1	25.50.0	Fucatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15	25
D28402	28.40.2	25.50.0	Fucatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15	25
D28403	28.40.3	25.50.0	Fucatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15	25
D28404	28.40.4	25.50.0	Fucatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15	25
D28510	28.51.0	25.61.0	Trattamento e rivestimento dei metalli	20-21	14-15	25
D28520	28.52.0p	25.62.0	Lavori di meccanica generale	20-21	14-15	25
D28520	28.52.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D28610	28.61.0p	25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche	20-21	14-15	25
	28.61.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo			
D28620	28.62.0p	25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili	20-21	14-15	25
D28620	28.62.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28620	28.62.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
D28630	28.63.0p	25.72.0	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili	20-21	14-15	25
D28630	28.63.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28710	28.71.0p	25.91.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio	20-21	14-15	25
D28710	28.71.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28720	28.72.0	25.92.0	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo	20-21	14-15	25
D28730	28.73.0	25.93.1	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte	20-21	14-15	25
D28741	28.74.1	25.94.0	Fabbricazione di articoli di bulloneria	20-21	14-15	25
D28742	28.74.2	25.93.2	Fabbricazione di molle	20-21	14-15	25
D28743	28.74.3	25.93.3	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate	20-21	14-15	25
D28751	28.75.1	25.99.1	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno	20-21	14-15	25
D28752	28.75.2p	25.99.2	Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate	20-21	14-15	25
D28752	28.75.2p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28752	28.75.2p	43.32.0	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili	20-21	14-15	25
D28753	28.75.3p	25.99.9	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica	20-21	14-15	25
D28753	28.75.3p	32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	20-21	14-15	25
D28754	28.75.4p	25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche	20-21	14-15	25
D28754	28.75.4p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D28755	28.75.5p	01.62.0	Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)	20-21	14-15	25
D28755	28.75.5p	25.99.3	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli	20-21	14-15	25
D29111	29.11.1p	28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	20-21	14-15	25
D29111	29.11.1p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D29111	29.11.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29112	29.11.2p	28.11.2	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29112	29.11.2p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D29112	29.11.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
			industriali			
D29120	29.12.0p	28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	20-21	14-15	25
D29120	29.12.0p	28.13.0	Fabbricazione di altre pompe e compressori	20-21	14-15	25
D29120	29.12.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D29120	29.12.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29130	29.13.0p	28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	20-21	14-15	25
D29130	29.13.0p	28.14.0	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole	20-21	14-15	25
D29130	29.13.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D29130	29.13.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29141	29.14.1p	28.15.1	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)	20-21	14-15	25
D29141	29.14.1p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15	25
D29142	29.14.2	28.15.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere	20-21	14-15	25
D29142	29.21.1p	28.21.1	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori	20-21	14-15	25
D29211	29.21.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29221	29.22.1p	28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20-21	14-15	25
D29221	29.22.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29231	29.23.1p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	14-15	25
D29231	29.23.1p	33.20.0	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29241	29.24.1	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15	25
D29242	29.24.2p	28.29.1	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15	25
D29242	29.24.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29243	29.24.3p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	14-15	25
D29243	29.24.3p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15	25
D29243	29.24.3p	32.50.1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
			staccate e accessori)			
D29243	29.24.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29244	29.24.4p	28.29.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29244	29.24.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29245	29.24.5p	28.29.3	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29245	29.24.5p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29311	29.31.1	28.30.1	Fabbricazione di trattori agricoli	20-21	14-15	25
D29312	29.31.2	33.12.6	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli	19	13	25
D29321	29.32.1p	28.30.9	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	20-21	14-15	25
D29321	29.32.1p	28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29322	29.32.2p	33.12.7	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	19	13	25
D29322	29.32.2p	95.22.0	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio	19	13	25
D29430	29.43.0p	27.90.0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	20-21	14-15	25
D29430	29.43.0p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15	25
D29430	29.43.0p	28.49.0	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29430	29.43.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29430	29.43.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29510	29.51.0p	28.91.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29510	29.51.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29510	29.51.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29520	29.52.0p	28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29520	29.52.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29520	29.52.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29530	29.53.0p	26.60.0	Fabbricazione di strumenti per irradiazione,	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
			apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche			
D29530	29.53.0p	28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29530	29.53.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29530	29.53.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29541	29.54.1p	28.94.1	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29541	29.54.1p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29541	29.54.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29542	29.54.2p	28.94.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29542	29.54.2p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29542	29.54.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29543	29.54.3p	28.94.3	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29543	29.54.3p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29543	29.54.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29550	29.55.0p	28.95.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29550	29.55.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D29550	29.55.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29563	29.56.3p	25.73.2	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine	20-21	14-15	25
D29563	29.56.3p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D29563	29.56.4p	28.99.2	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D29564	29.56.4p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
D29564	29.56.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D29710	29.71.0p	27.51.0	Fabbricazione di elettrodomestici	20-21	14-15	25
D29710	29.71.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15	25
D29710	29.71.0p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	14-15	25
D29720	29.72.0p	27.52.0	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici	20-21	14-15	25
D29720	29.72.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15	25
D30010	30.01.0p	26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche	20-21	14-15	25
D30010	30.01.0p	28.23.0	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)	20-21	14-15	25
D30010	30.01.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D30020	30.02.0p	26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche	20-21	14-15	25
D30020	30.02.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D30020	30.02.0p	62.09.0	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica	20-21	14-15	25
D31101	31.10.1p	26.11.0	Fabbricazione di componenti elettronici	20-21	14-15	25
D31101	31.10.1p	27.11.0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20-21	14-15	25
D31102	31.10.2p	33.14.0	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)	20-21	14-15	25
D31102	31.10.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D31201	31.20.1p	26.11.0	Fabbricazione di componenti elettronici	20-21	14-15	25
D31201	31.20.1p	27.11.0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20-21	14-15	25
D31201	31.20.1p	27.12.0	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità	20-21	14-15	25
D31201	31.20.1p	27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	20-21	14-15	25
D31201	31.20.1p	27.90.0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	20-21	14-15	25
D33103	33.10.3	32.50.2	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)	20-21	14-15	10
D33201	33.20.1p	26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20-21	14-15	25
D33201	33.20.1p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15	25
D33201	33.20.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D33202	33.20.2p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di	20-21	14-15	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
			precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)			
D33202	33.20.2p	26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione	20-21	14-15	25
D33202	33.20.2p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D33202	33.20.2p	32.50.1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15	25
D33202	33.20.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D33203	33.20.3p	26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20-21	14-15	25
D33203	33.20.3p	26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione	20-21	14-15	25
D33203	33.20.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D33204	33.20.4p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15	25
D33204	33.20.4p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15	25
D33204	33.20.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D33300	33.30.0	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15	25
D34100	34.10.0p	28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D34100	34.10.0p	29.10.0	Fabbricazione di autoveicoli	20-21	14-15	25
D34100	34.10.0p	30.91.1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)	20-21	14-15	25
D34200	34.20.0p	29.20.0	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	20-21	14-15	25
D34200	34.20.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D34200	34.30.0p	28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	20-21	14-15	25
D34300	34.30.0p	29.32.0	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli	20-21	14-15	25
D35111	35.11.1	30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche	20-21	14-15	15
D35112	35.11.2	30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche	20-21	14-15	15
D35113	35.11.3	33.15.0	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto	20-21	14-15	15

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
			(esclusi i loro motori)			
D35120	35.12.0p	30.12.0	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive	20-21	14-15	15
D35120	35.12.0p	33.15.0	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)	20-21	14-15	15
D35201	35.20.1	30.20.0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere	20-21	14-15	25
D35202	35.20.2	30.20.0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere	20-21	14-15	25
D35300	35.30.0p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D35300	35.30.0p	30.30.0	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi	20-21	14-15	25
D35300	35.30.0p	33.16.0	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali	20-21	14-15	25
D35411	35.41.1	30.91.1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)	20-21	14-15	25
D35412	35.41.2	30.91.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori	20-21	14-15	25
D35421	35.42.1	30.92.1	Fabbricazione e montaggio di biciclette	20-21	14-15	25
D35422	35.42.2	30.92.2	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette	20-21	14-15	25
D35430	35.43.0	30.92.3	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D35501	35.50.1p	28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20-21	14-15	25
D35501	35.50.1p	30.99.0	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale	20-21	14-15	25
D35501	35.50.1p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15	25
D36121	36.12.1	31.01.2	Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi	20-21	14-15	25
D36141	36.14.1p	31.09.1	Fabbricazione di mobili per arredo domestico	18-20	12-14	25
D36141	36.14.1p	31.09.4	Fabbricazione di parti e accessori di mobili	18-20	12-14	25
D36141	36.14.1p	31.09.5	Finitura di mobili	18-20	12-14	25
D36141	36.14.1p	31.09.9	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)	18	12	10
D36141	36.14.1p	95.24.0	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria	18-20	12-14	25
D36634	36.63.4p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15	25
D36634	36.63.4p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15	25
D37102	37.10.2	38.31.2	Cantieri di demolizione navali	20-21	14-15	15
G50201	50.20.1	45.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli	19	13	25
G50202	50.20.2	45.20.2	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli	19	13	15
G50203	50.20.3	45.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di	19	13	25

COD isu	ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000	cat <5000	sconto %
			alimentazione per autoveicoli			
G50204	50.20.4	45.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli	19	13	25
G50205	50.20.5p	45.20.9	Autolavaggio e altre attività di manutenzione	19	13	25
G50205	50.20.5p	52.21.6	Attività di traino e soccorso stradale	19	13	25
G51571	51.57.1	46.77.1	Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici	solo 19	solo 13	15
K74812	74.81.2	74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	20-21	14-15	20
N85123	85.12.3p	86.22.0	Studi medici specialistici e poliambulatori	11	8	10
N85123	85.12.3p	86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini	11	8	10
N85130	85.13.0	86.23.0	Attività degli studi odontoiatrici	11	8	10
N85141	85.14.1	86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini	11	8	10
O93012	93.01.2	96.01.2	Altre lavanderie, tintorie	solo cat. 21	solo cat. 15	20

AUOGATO "E" AUA DELIBERA
e.c. n. 30 del 30.08.2020

il SEGRETARIO COMUNALE
P.T.O. Dott. GIORGIO CIGNA

COMUNE DI PREMILCUORE

Provincia di Forlì - Cesena

Verbale n. 18 del 29 Settembre 2020

PARERE AVENTE AD OGGETTO: Approvazione modifiche/integrazioni al "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)"

La sottoscritta Coconcelli Sandra Revisore del Comune di Premilcuore nominata con delibera dell'organo consiliare n. 43 del 17/12/2018 per il periodo dal 30/01/2019 al 29/01/2022

Premesso :

- di avere ricevuto via mail in data 25/09/2020 la richiesta di parere in merito alla bozza di delibera di Consiglio avente ad oggetto: Approvazione modifiche/integrazione "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)";
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 03/03/2020 è stato approvato il D.U.P. per il periodo 2020-2022 2 nota di aggiornamento
- con delibera di C.C. n. 6 del 30.03.2020 il Consiglio ha preso atto dell'approvazione del DUP.
- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti;
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- che la deliberazione ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;
- che la deliberazione ARERA n. 158 del 5/05/2020 rubricata "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", che prevede tra l'altro l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da Covid-19;
- che la deliberazione ARERA n. 238 del 23/06/20 che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli enti territorialmente competenti tese alla mitigazione dell'impatto dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;
- che l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- che il D.L. 18/2020 all'art. 107 comma 5 dispone che "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";
- che l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L'Autorità verifica la coerenza e la regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni. Fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- che l'art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013 prevede che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- che il D.L. Rilancio 34/2020 convertito in legge nella seduta in Senato del 16 luglio 2020 all'art. 106 comma 3 bis ha differito al 30 settembre 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 andando conseguentemente a differire, limitatamente all'anno 2020, i termini per la pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie nel Portale del federalismo fiscale rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020;
- che le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus Covid-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza dall'anno 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Visti :

- la bozza di delibera di Consiglio come sopra richiamata, e i relativi pareri favorevoli, in quanto alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, entrambi in data 28/09/2020;
- il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;
- il D.Lgs 446/1997 e in particolare l'art. 52 ;
- lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente;
- la Legge 27/2020 di conversione del D.L. 18/2020, al comma 2 dell'art. 107, che ha prorogato al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione (solo per l'anno 2020) e, di conseguenza, gli atti deliberativi in materia tributaria (regolamenti, aliquote e tariffe)

Preso atto :

- della delibera di C.C. n. 22 del 30.07.2015 con la quale l'Ente ha adottato il proprio regolamento avente ad oggetto "Imposta Comunale (IUC) tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione regolamento anno 2015";
- della delibera di C.C. n. 6 del 29.03.2017 avente ad oggetto "approvazione di modifiche/integrazioni al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)"
- che con la presente proposta di delibera l'Ente intende modificare e integrare il proprio regolamento, " Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" disponendone l'entrata in vigore dal 01.01.2020. Tali modifiche e integrazioni al Regolamento, necessarie a seguito del mutato quadro legislativo, modificano e integrano il precedente richiamato sopra (con modifica e integrazione agli artt. 1-2-4-6-7-8-9- 10ter- 12-14-15-16bis-17-18-19-20-20bis-20ter-21);

Considerato:

- che al Revisore compete l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239 del D. lgs 267/2000, comma 1 lettera b)

Tutto ciò premesso, analizzata la documentazione consegnata dagli uffici competenti, esprime

parere favorevole

alla proposta di delibera di modifica e integrazione del Regolamento di cui all'oggetto, composto da 21 articoli dal n. 1 al numero 21 modificando e/o integrando i seguenti articoli: 1-2-4-6-7-8-9- 10ter- 12-14-15-16bis-17-18-19-20-20bis-20ter-21 .

Casalgrande (RE) 29/09/2020

Il Revisore Unico

Cocconcelli d.ssa Sandra



PARERI


**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE/INTEGRAZIONI AL
“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)”.**

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, esprimo **PARERE FAVOREVOLE**

Data 28.09.2020

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giuseppina Guidi




SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo **PARERE FAVOREVOLE**

Data 28.09.2020

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giuseppina Guidi



* Il parere contrario va motivato

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to D.SSA URSULA VALMORI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GIORGIO CIGNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

PROV. 5660

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On Line del Comune (www.comune.premilcuore.fc.it) per quindici giorni consecutivi a far data dal 26 OTT 2020.

Li, 26 OTT 2020.

per Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Caterina Bardi

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 26 OTT 2020

per Il Responsabile Ufficio Segreteria
(Caterina Bardi)



La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).
- E' divenuta esecutiva il giorno _____, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, (ai sensi dell'art. 134, comma 3, del (D. Lgs. n. 267/2000).

Li, 26 OTT 2020

per Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Caterina Bardi